

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 24

venerdì, 24 aprile 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - (Norme per il governo del territorio). pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 50/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. " 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. " 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico). " 34

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - (Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014

Art. 2 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

Art. 3 - Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

Art. 4 - Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 153 bis nella l.r. 65/2014

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 153 ter nella l.r. 65/2014

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 252 bis nella l.r. 65/2014

Art. 8 - Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT");

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").

Considerato quanto segue:

1. È opportuno far rientrare nelle attività di edilizia libera anche le installazioni stagionali amovibili da installare per una durata massima di centottanta giorni, in base a quanto consentito alle regioni dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

2. È opportuno specificare che la medesima tipologia di opere rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia per consentire alle strutture descritte nell'articolo 137 della l.r. 65/2014 di essere installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione;

3. È necessario effettuare valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;

4. Per le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività suddette è opportuno istituire un'apposita commissione regionale, composta da membri di elevata professionalità;

5. Gli specifici casi nei quali la commissione è tenuta ad esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla del. c.r. 37/2015;

6. È opportuno precisare che la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia previsto, per lo svolgimento delle attività estrattive, il preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

7. È opportuno precisare che i componenti della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 153 della l.r. 65/2014 non possono svolgere attività professionale che concerna pratiche da sottoporre all'esame dell'ente o degli enti presso i quali la commissione stessa è costituita. È opportuno inoltre precisare che i professionisti di cui al

comma 6, lettera b), dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 siano o siano stati iscritti agli albi professionali;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri.

1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura.

1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.”

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “, La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni” sono soppresse.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente:

“c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;”

4. Il comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), l'interessato trasmette allo sportello unico

l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.”

5. Al comma 5 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “inizio dei lavori”, sono inserite le seguenti: “, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori,”

6. Al comma 6 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “258,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “1.000,00 euro”.

7. Il comma 8 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.”

8. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “La dimensione del campione è determinata mensilmente.” sono soppresse.

9. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo la parola: “assoggettare” è inserita la seguente: “mensilmente”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;”

Art. 4

Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 153

della l.r. 65/2014: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” è sostituito dal seguente: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”.

2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “che siano o siano stati iscritti agli albi professionali.”.

Art. 5

Inserimento dell’articolo 153 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 153 bis

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

1. E’ istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il compito di esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice.

2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati, di norma, entro trenta giorni, fermo restando quanto previsto all’articolo 146 del Codice.

3. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo, costituito ai sensi dell’articolo 153 ter, commi 5 e 6.”.

Art. 6

Inserimento dell’articolo 153 ter nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 153 ter

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.

Composizione, durata. Comitato consultivo

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da:

a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione del loro ufficio o loro delegati;

c) due esperti in materia di paesaggio con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;

d) due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;

e) un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni.

2. Per ciascun membro di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

3. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1.

4. Ai membri di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono attribuiti:

a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;

b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

5. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. Nel comitato consultivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore delle attività estrattive, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.”.

Art. 7

Inserimento dell’articolo 252 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 252 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 252 bis

Disposizioni transitorie per la nomina della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

1. In sede di prima applicazione, la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all’articolo 153 bis ed il comitato consultivo di cui all’articolo 153 ter sono

nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 255 nella l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti” per euro 4.000,00

- in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 4.000,00.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “commi 1, 3”, sono inserite le seguenti: “, 4 bis”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 marzo 2015, n. 427

Proponenti:

Consiglieri Pellegrinotti, Ferrucci, Pugnolini, Venturi, Nascosti, Santini, Ciucchi, Staccioli, Gazzarri, Magnolfi

Approvata in data 27 marzo 2015

Divenuta legge regionale 32/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 50/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Usi delle acque pubbliche

Capo II

Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile
(art. 12 bis, comma 4, lettera a) della l.r. 91/98)

Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

Art. 7 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

Art. 8 - Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

Art. 9 - Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

Art. 10 - Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

Capo III

Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico (art. 12 bis, comma 4, lett. b) l.r. 91/98).

Art. 12 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

Capo IV

Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile.

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione.

(articolo 12 bis comma 4, lettera c) l.r. 91/98)

Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone

Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

Art. 16 - Casi di riduzioni del canone

Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone

Art. 18 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

Capo V

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee (art. 12-bis comma 4, lettera d) della l.r. 91/98)

Art. 19 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

Art. 21 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico

Art. 22 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

Capo VI

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-bis, comma 4, lettera h) della l.r. 91/98

Art. 23 - Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

Capo VII

Sanzioni

Art. 24 - Sanzioni

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Obblighi informativi dell'ente concedente

Art. 26 - Disposizioni per le derivazioni esistenti

Art. 27 - Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

Art. 29 - Disposizione transitoria per l'anno 2015 in materia di flussi informativi

Art. 30 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacino

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) ed in particolare l'articolo 12-bis, commi 2 e 4, lettere a), b), c), d) e h);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'articolo 98 del d.lgs. 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 delle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 186 del 02/03/2015;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 437;

Considerato quanto segue:

1. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata dalla provincia o dalla città metropolitana territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

2. il presente regolamento detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua ad uso diverso da quello potabile, al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche;

3. le finalità di cui al punto 2 sono perseguite attraverso:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica ad uso diverso da quello potabile, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni di concessione, per gli usi diversi dal potabile;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs.152/2006;

e) la definizione di criteri per il riuso delle acque;

4. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante auto-dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

5. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

6. è opportuno prevedere:

a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del d.lgs. 152/2006, dando attuazione ai principi di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti ed i reali fabbisogni dell'utenza;

8. di recepire la prescrizione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno di abbassare a 3000 metri cubi annui la soglia volumetrica fino alla quale è consentito il rilascio e rinnovo delle concessioni nei corpi idrici in situazione di criticità.

Si approva il presente regolamento

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del

suolo), il presente regolamento individua e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche diversi da quello potabile:

a) disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;

b) disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2 e all'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;

e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) "corpi idrici sotterranei particolarmente critici": corpi idrici sotterranei o loro porzioni individuati con deliberazione della Giunta regionale all'interno dei corpi idrici di cui alla lettera a), per i quali i prelievi ad uso domestico incidono consistentemente sullo stato quantitativo della risorsa sotterranea in modo da compromettere l'equilibrio del bilancio idrico;

c) "usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile": gli usi di acque pubbliche, diversi da quello

indicato alla lettera d) e individuati nelle categorie d'uso di cui all'articolo 3;

d) "uso potabile": l'utilizzazione di acque destinata al consumo umano ed effettuata attraverso acquedotti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

e) "canone unitario di concessione (CUC)": corrispettivo per un volume idrico reso in concessione pari ad un metro cubo annuo;

f) "canone minimo forfettario (CMF)": corrispettivo periodico minimo comunque dovuto da parte del titolare di una concessione per l'utilizzo di acqua;

g) "Volume Soglia (VS)": volume annuo di acqua richiesto in concessione al di sotto del quale si applica il CMF;

h) "riserva": accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;

i) "riuso": reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato; in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);

l) "riciclo": reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta.

Art. 3 Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, l'ente concedente classifica gli usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile, in una delle seguenti categorie:

a) uso domestico di cui all'articolo 93 del r.d. 1775/1933, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea sia destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata al nucleo familiare dell'utilizzatore o del condominio e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

b) uso agricolo, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;

c) uso produzione di beni e servizi, qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio;

d) uso civile, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia

finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'articolo 12 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

e) uso idroelettrico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

f) uso ittogenico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci in acqua fluente.

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento.

Capo II

Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile (art. 12-bis, comma 4, lettera a) della l.r. 91/98)

Art. 4

Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate ai sensi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con le prescrizioni della pianificazione di bacino e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. Le concessioni di cui al comma 1 per usi diversi da quello idroelettrico, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. La valutazione in ordine alla fattibilità tecnica e, qualora questa sia verificata, alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento di cui al comma 2, è effettuata dall'ente concedente anche sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di

concessione. In caso di microimprese industriali artigianali e agricole, la documentazione relativa alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento può essere sostituita dalla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione di insostenibilità della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;

b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

5. Sono comunque escluse dall'applicazione di cui al comma 4 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3000 metri cubi annui.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'ente concedente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 4 siano attuate entro un termine congruo e comunque non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata, fatte salve eventuali proroghe per giustificato motivo.

Art. 5

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità.

1. Nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, garantiscano il mantenimento dell'equilibrio idrico.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, nei corpi idrici in situazioni di criticità è comunque consentito:

a) il rilascio ed il rinnovo di concessioni a fronte di una o più istanze di dismissione o variazione delle derivazioni già in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione;

b) il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell'anno in cui la disponibilità della risorsa è tale da garantire l'equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato;

c) il rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui;

d) il rinnovo di concessioni qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli concessi nell'ambito del titolo per il quale si richiede il rinnovo;

e) il rilascio di concessioni preferenziali qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli in uso al momento della richiesta.

3. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo è in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A) al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 4.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione l'ente concedente valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'articolo 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006,

ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;

b) dei criteri indicati nell'allegato C) al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti.

Art. 7

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), con riferimento agli usi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, l'ente concedente tiene conto degli ordinamenti culturali in atto.

Art. 8

Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

1. Nell'ambito delle prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico contenute nel provvedimento di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6 del d.lgs. 152/2006, l'ente concedente può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'articolo 3:

a) limitare i quantitativi dei prelievi dichiarati in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino.

b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'articolo 4.

2. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, l'ente concedente detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Art. 9

Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

1. Ai fini del presente regolamento, le concessioni di derivazione indicano:

- a) la categoria d'uso;
- b) il quantitativo di acqua concesso;
- c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare;
- d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4, comma 4;
- e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs 152/2006.

2. L'ente concedente verifica la rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni di derivazione agli elementi di cui al comma 1, almeno ogni cinque anni dall'avvenuto rilascio e rinnovo delle medesime.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'inservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1 r.d. 1775/1933.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 evidenzia una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, l'ente concedente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 6 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, l'ente concedente si avvale dei dispositivi di misura, di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ove previsti.

Art. 10

Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

1. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d) sono revocate, oltre che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, al verificarsi delle circostanze che ne avrebbero determinato il diniego, con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.

Art. 11

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione

nei casi di cui all'articolo 10 può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

- a) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;
- b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
- c) all'istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs 152/2006.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente concedente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione all'ente concedente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo l'ente concedente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Capo III

Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico
(art. 12-bis, comma 4, lett. b) della l.r. 91/98)

Art. 12

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico è subordinato all'autorizzazione per la ricerca di cui all'articolo 95, comma 1, del r.d. 1175/1933 ed i quantitativi da prelevare sono preventivamente co-

municati all'ente concedente. Restano comunque fermi l'accertamento dei quantitativi di acqua scoperta ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del r.d. 1775/1933 nonché i poteri di vigilanza di cui all'articolo 105 del medesimo decreto.

2. Il prelievo di cui al comma 1 è altresì soggetto al rilascio di specifica concessione ed al pagamento del relativo canone quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la portata di acqua estratta superi i dieci litri al secondo;
- b) l'emungimento abbia una durata superiore a cento giorni.

3. Nel caso in cui il prelievo di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali, di cui rispettivamente al comma 2, lettere a) e b), sono dimezzati.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, anche solo per le attività di cantiere, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

- a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
- b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, ove pertinenti;
- c) il riutilizzo, in ogni caso e nella massima misura possibile, per le attività di cantiere.

5. Nei casi di cui al presente articolo, l'acqua prelevata, se rispondente alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano:

- a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Capo IV

Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile. Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di utenza. (articolo 12-bis comma 4, lettera c) della l.r. 91/98)

Art. 13

Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c-bis) della l.r. 91/1998, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione, sentiti gli enti concedenti:

- a) l'ammontare del canone di concessione di derivazione delle acque, da corrispondere annualmente per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico;
- b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 18 nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 23.

3. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alle forme di concertazione previste dallo statuto regionale.

Art. 14

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone di cui all'articolo 13 è determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 154 comma 3 del d.lgs 152/2006 e sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico prevista dalla Direttiva 2000/60/CE come recepita dall'art. 119 comma 1 del medesimo decreto, tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica.

2. Il Canone unitario di concessione (CUC) è determinato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto della disponibilità e qualità a livello locale della risorsa. L'importo del canone di concessione è determinato in misura direttamente proporzionale alla portata idrica concessa ed è pari al prodotto del CUC per i volumi idrici richiesti annualmente. E' comunque dovuto, per ogni singola categoria d'uso, il pagamento del canone minimo forfettario (CMF), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f).

3. Il volume soglia (VS), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), è determinato dal rapporto tra l'importo del CMF espresso in euro e l'importo del CUC, espresso in euro al metro cubo. Il VS è rappresentato dalla seguente formula:

$$\text{CMF/CUC} = \text{VS}$$

4. Al fine di assicurare la proporzionalità tra l'importo del canone e i quantitativi di acqua assentiti, il CMF e il CUC sono determinati in modo tale che, il VS, calcolato per ciascuna categoria d'uso, corrisponda al quantitativo minimo annuo indispensabile per soddisfare i fabbisogni primari dei settori di impiego dell'acqua con riferimento alle diverse tipologie di uso.

5. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico il CUC è determinato in base alla potenza nominale media di concessione.

6. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CUC di importo più elevato.

Art. 15

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:

- a) l'uso domestico, come definito all'articolo 3;
- b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;
- c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs. 152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del medesimo decreto;
- d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'articolo 12, comma 2 e 3.

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70-quater, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Titolo V, capo II della l.r. 39/2000.

Art. 16

Casi di riduzioni del canone

1. La misura del canone di concessione della risorsa idrica è ridotta fino al 50 per cento :

- a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario resti-

tuisca l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;

- b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi ad integrazione acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi;

- c) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;

- d) quando il concessionario attua il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, l'ente concedente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B.

2. La misura del canone è ridotta fino all'80 per cento qualora:

- a) il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza;

- b) il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua attraverso reti efficienti e secondo criteri gestionali che favoriscono il risparmio idrico da parte degli utilizzatori; l'efficienza delle reti di distribuzioni è valutata sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti nonché del rapporto tra i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata.

3. Le riduzioni di canone si applicano fino al raggiungimento della misura CMF.

4. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro ma non possono comunque superare la percentuale dell'80 per cento.

Art. 17

Casi di maggiorazione del canone

1. La misura del CUC di cui all'articolo 14, comma 2 è triplicata nel caso di prelievi di risorsa idrica da tutti i corpi idrici sotterranei e da corpi idrici superficiali destinati al consumo umano, come individuati dal piano di tutela delle acque.

Art. 18

Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati

acquisiti ai sensi dell'articolo 25, provvede con cadenza annuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. 152/2006.

Capo V

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
(art. 12-bis comma 4, lettera d) della l.r. 91/98)

Art. 19

Disposizioni generali per il prelievo
di acque sotterranee per uso domestico

1. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico attraverso opere di captazione da pozzo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del r.d. 1775/1933 è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato dall'ente concedente. Il disciplinare è pubblicato sul B.U.R.T. e sul sito web ufficiale del ente concedente.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 contiene almeno i requisiti di cui all'allegato D) del presente regolamento nonché le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006. L'ente concedente individua, nel medesimo disciplinare, ulteriori prescrizioni in ragione di specificità idrogeologiche del proprio territorio.

3. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.

4. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo idro-potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) del d.lgs. 152/2006.

Art. 20

Denuncia di nuova captazione di acque
sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione all'ente competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte

salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 contiene:

- a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- b) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'articolo 19;
- c) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs.152/2006, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19;
- d) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato;
- e) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19 l'ente concedente, valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933.

Art. 21

Autorizzazione per l'estrazione di
acque sotterranee ad uso domestico

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'articolo 22.

2. La domanda di autorizzazione contiene almeno:

- a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- b) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di cui all'articolo 19;
- c) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. L'ente competente si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta impartendo, tra l'altro, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

- a) le eventuali prescrizioni relative agli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione, e alle modalità di rilevazione e comunicazione dei dati di misurazione, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19;
- b) le eventuali limitazioni all'uso dell'acqua.

4. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica all'ente concedente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, dell'approvvigionamento da pubblico acquedotto o quando l'approvvigionamento stesso non possa essere completamente soddisfatto con dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 22

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino e di concerto con gli enti concedenti, individua con propria deliberazione i corpi idrici sotterranei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 21.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 21 sono resi pubblici nel sito web degli enti concedenti.

Capo VI

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo
(art. 12-bis, comma 4, lettera h) della l.r. 91/98

Art. 23

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi.
Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici ac-

cordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

3. Rimangono ferme le misure di incentivazione già previste in accordi e intese di cui all'articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro naturale scadenza.

Capo VII

Sanzioni

Art. 24

Sanzioni

1. La sanzione prevista all'articolo 12-quater della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a. mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 9, comma 1 fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- b. mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 4;
- c. mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'articolo 19, comma 1;
- d. mancata denuncia di cui all'articolo 20, comma 1;
- e. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'articolo 21, comma 3;
- f. mancata osservanza dei termini di cui all'articolo 21, comma 4;
- g. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'articolo 26, comma 3.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25

Obblighi informativi dell'ente concedente

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le

scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, l'ente competente, organizza ed aggiorna i dati relativi:

a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3;

b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis della l.r. 91/1998, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;

c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/06;

d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1-bis, lettera a), numero 2) della l.r. 91/1998.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi accessibili alla Regione e alle Autorità di bacino territorialmente competenti, per le finalità di cui all'articolo 18, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

Art. 26

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ente concedente attribuisce d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'articolo 3, provvedendo altresì ad applicare le esenzioni dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 15.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, l'ente concedente provvede a ricalcolare il canone delle concessioni in atto, applicando le riduzioni

e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'ente concedente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alle grandi derivazioni come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 ed ai prelievi in corpi idrici di cui all'articolo 5.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 4 della l.r. 24/2012;

c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;

d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti sono adeguate dall'ente concedente alle disposizioni di cui all'articolo 21 con i tempi e le modalità previste al comma 3.

Art. 27

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo e adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del piano di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, l'ente concedente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, verifica le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

a) presso l'Autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.) i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;

b) dal richiedente la concessione.

Art. 28

Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 continua ad applicarsi la disciplina dei canoni di concessione di derivazione vigente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29

Disposizione transitoria per l'anno 2015
in materia di flussi informativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015 - 2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 25, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 25 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 30

Comitato regionale di coordinamento

Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-bis della l.r. 20/2006.

Art. 31

Rapporti con la pianificazione di bacino

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**DEFINIZIONE DEGLI USI DELLE ACQUE**

CATEGORIE D'USO	USI SPECIFICI
AGRICOLO	<p>svolgimento delle attività agricole aziendali da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile, comprese le aziende agrituristiche regolarmente registrate nel sistema ARTEA</p> <p>Sono comprese in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione, anche a scopo antibrina, delle colture agricole, compreso l'irrigazione delle colture floro-vivaistiche e di aree verdi di pertinenza dell'azienda agricola. - l'attività zootecnica, ad eccezione dei casi in cui si necessita di acqua potabile ai sensi del D.lgs 31/2001 - coltivazioni in risaia e quelle che necessitano il permanere in acqua delle radici (idroponiche) - il lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile; - la preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti —La trasformazione di uva in vino, la frangitura delle olive e qualsiasi altra attività di manipolazione, trasformazione e conservazione realizzata in azienda agricola e cooperativa con materie prime provenienti prevalentemente dall'azienda stessa o, in caso di cooperativa, dai soci conferenti —allevamenti di pesci in acqua non fluente
ITTIOPENICO	Allevamenti di pesce in vasche o altro di acqua fluente
POTABILE	<p>acquedotti pubblici</p> <p>acquedotti privati soggetti a controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001</p> <p>attività ricettive, non servite da acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, agriturismi, agricampeggi, ristoranti, bar, ...</p> <p>Imprese industriali, artigianali e commerciali che necessitano di acqua potabile, non servite dal pubblico acquedotto</p>
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	<p>Utilizzo nel ciclo produttivo (compreso il raffreddamento macchinari) da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali, ivi incluse quelle che necessitano di acqua potabile ma servite dal pubblico acquedotto, Sono escluse le attività svolte all'interno delle aziende agricole.</p> <p>Lagheti di pesca sportiva</p> <p>lavaggio inerti, confezionamento calcestruzzi e simili</p>

IGIENICO	<p>servizi igienici di attività diverse dal domestico attività ricettive allacciate ad acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, , ristoranti, bar, ... per tutti gli usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio</p> <p>Impiego di acqua per infrastrutture sportive e ricreative, pubbliche e private (impianti sportivi, riempimento di piscine, innevamento artificiale, porti turistici, campi da golf)</p> <p>riempimento laghi da caccia</p> <p>condizionamento locali in strutture industriali artigianali e commerciali</p> <p>Acquedotti privati non soggetti ai controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001</p> <p>abbattimento polveri</p> <p>impianti di antincendio</p> <p>lavaggio locali macchinari e mezzi</p> <p>irrigazione verde pubblico (giardini, parchi, ...)</p> <p>irrigazione verde privato a servizio di attività produttive o parchi ville storiche, musei privati.... che non rientrano nell'uso domestico</p> <p>Lavaggio strade</p> <p>Abbassamento del livello piezometrico delle falde per realizzazione locali/manufatti interrati, nei casi previsti dal presente regolamento</p> <p>Spurgo fognature</p>
FORZA MOTRICE/IDROELETTRICO	<p>forza motrice per azionamento molini</p> <p>produzione energia idroelettrica</p>
DOMESTICO	<p>“l'utilizzazione da parte del proprietario o conduttore del fondo, di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore o al condominio di unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo e non configurino un'attività economica-produttiva o con finalità di lucro” come da R.D.1775/1933.</p> <p>E' quindi compreso anche l'uso per condizionamento locali non destinati ad attività produttive</p>

ALLEGATO B

LIVELLO DI EFFICIENZA POTENZIALE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Sono da considerarsi a bassa efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Scorrimento

Infiltrazione laterale da solchi

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni > 4 atmosfere

Rotolone senza centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo, con irrigatore a cannone obsoleto e senza manometro

Sono da considerarsi ad alta efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni comprese tra 2 e 4 atmosfere

Stanziali con mini irrigatori

Rotolone con irrigatore a cannone, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Rotolone con barra, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Ali a spostamento continuo (Center Pivot, Rainger)

Irrigazione localizzata:

Irrigazione a goccia

Irrigazione a spruzzo

ALLEGATO C

Criteria per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui

1. Tabella dei volumi irrigui di riferimento e ulteriori indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni per le principali colture in toscana

(m³/ha)

Colture in pieno campo:

Cerealicole-industriali-foraggiere

mais	3500-4500
sorgo	2100-2500
colture industriali (media)	2100-3000
barbabietola	1200-1500
tabacco	2500-4000
foraggiere	2500-3000

Ortive-arboree-florovivaistiche

colture ortive (media)	2500-3500
patata	1200-1500
altre solanacee	3000-3500
cucurbitacee	2500-3000
vite	1200-1500
olivo	1000-1500
Fruttiferi	2400-3800
Colture Floro-vivaistiche	2000-4000

Colture protette:

Specie orto-florovivaistiche	5000-7000
Vasetteria di specie florovivaistiche	8000-10000

In considerazione di accertate necessità connesse alla specificità delle colture, delle tecniche colturali e delle caratteristiche climatiche dell'ambiente di coltivazione, il valore del fabbisogno massimo riportato nella tabella per ciascuna coltura può subire una variazione massima ammessa del 20%.

2. Indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui per le colture non comprese nella tabella 1

Per le colture non indicate nella tabella di cui al punto 1, i valori dei relativi fabbisogni sono definiti sulla base di dati ricavati da statistiche effettuate a livello nazionale o locale o specifici studi di settore.

ALLEGATO D

Disciplinare contenente le buone pratiche di realizzazione di pozzi

PREMESSA.....
ART.1 UBICAZIONE
ART.2 PERFORAZIONE
ART.3 STRATIGRAFIA
ART.4 PROFONDITÀ.....
ART.5 DIAMETRO.....
ART.6 COMPLETAMENTO
ART.7 LO SPURGO
ART.8 LA PROVA DI POMPAGGIO A GRADINI E LA PORTATA DI ESERCIZIO
ART.9 LA MANUTENZIONE DEL POZZO
ART.10 LA TOMBATURA DEL POZZO
ART. 11 INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DEI VOLUMI DI ACQUA PRELEVATI NEI CASI PREVISTI.....

Premessa

Questo documento intende fornire le regole base alle quali i soggetti che intendono perforare pozzi per uso domestico devono attenersi al fine di realizzare un'opera nel rispetto delle leggi vigenti, compatibile con la salvaguardia ambientale e con i diritti acquisiti dei concessionari di acqua pubblica.

Art.1 Ubicazione

1. L'ubicazione del pozzo deve rispettare le seguenti distanze:
 - a. 2 m dai confini di proprietà
 - b. 10 m dal piede esterno degli argini o dalla sponda dei corsi d'acqua non arginati,
 - c. Non deve ricadere all'interno delle aree di rispetto dei pozzi ad uso potabile. (art. 94 Dlgs 152/2006), a meno che non sia comprovato il suo uso anche potabile.
2. Fatto salvo quanto al comma 1 la perforazione di pozzi che attingono alla falda freatica, cioè al livello di terreno acquifero in diretto contatto con la superficie, in prossimità di argini (anche a distanze superiori a 10 m) deve prendere in considerazione il rischio di sifonamento in caso di eventi di piena. È comunque opportuno in casi di questo tipo segnalare preventivamente l'intenzione di perforare un pozzo ad uso domestico all'autorità idraulica. Nel caso di perforazione di pozzi per il prelievo di acque in livelli poco profondi del sottosuolo dovrà essere valutata anche la possibilità di eventuali effetti del pompaggio su assestamenti del terreno che possono avere effetti su manufatti presenti nelle immediate vicinanze del pozzo stesso.
3. L'emungimento da pozzi domestici all'interno di conii di influenza di pozzi ad uso acquedottistico o produttivo regolarmente concessionati può essere limitata o inibita dall'ente concedente qualora impedisca al concessionario di emungere le portate concesse.
4. E' buona norma realizzare il pozzo in aree non depresse del terreno al fine di evitare che eventuali ristagni di acque superficiali possano trovare nel pozzo una via di infiltrazione preferenziale.

Art.2 Perforazione

1. Prima di perforare deve essere stimato il volume di terre e/o detriti di rocce che risulteranno dallo scavo. Se vi sono fondati sospetti che questi siano contaminati da inquinanti si dovrà prevedere anche la loro analisi.
2. Nel caso l'analisi fosse positiva alla presenza di inquinanti, il materiale di risulta dello scavo sarà classificato come rifiuto e dovrà essere conferito a discarica.
3. Nel caso non vi sia sospetto che il materiale di risulta sia inquinato, il proprietario del terreno nel quale viene perforato il pozzo può prevederne il riutilizzo all'interno della sua proprietà.

Art.3 Stratigrafia

1. qualora il pozzo raggiunga una profondità superiore a 30 m. è obbligatorio trasmetterne la stratigrafia, redatta da un tecnico abilitato, al Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) ai sensi della Legge del 4 agosto 1984 n. 464,
2. Per pozzi di profondità inferiore è comunque vivamente consigliata la realizzazione di una stratigrafia che rimane nella disponibilità del proprietario come documento conoscitivo fondamentale del pozzo, oltre a servire, in fase di perforazione per il corretto completamento del pozzo (vedi art. 6).

Art.4 Profondità

1. La normativa vigente non prevede limiti di profondità alla perforazione di pozzi ad uso domestico. È tuttavia opportuno, nei casi descritti all'art. 1 comma 3 perforare il pozzo in modo da captare un livello acquifero diverso da quello captato dal vicino pozzo acquedottistico.

Art.5 Diametro

1. La normativa vigente non prevede limiti di diametro alla perforazione di pozzi ad uso domestico. I limiti sono intrinseci nella buona pratica tecnica. Pozzi di largo diametro (massimo circa 2 m) possono essere realizzati entro profondità limitate alla decina di metri. Le perforazioni più profonde per pozzi ad uso domestico, con i mezzi disponibili comunemente sul mercato hanno diametri che non eccedono i 500 mm. Un diametro maggiore è consigliabile per la captazione di acquiferi con una bassa trasmissività o con forti escursioni piezometriche stagionali, in modo tale che il pozzo stesso svolge la funzione di deposito.

Art.6 Completamento

1. Una volta perforato il pozzo deve essere completato con una camicia di materiale variabile a seconda della profondità, del diametro e del tipo di terreno. I materiali più comuni sono il "ferrocemento" per i pozzi di limitata profondità e largo diametro, il PVC e l'acciaio per quelli di limitato diametro (< 500 mm).
2. La camicia deve essere cieca per tutto il tratto sterile, dal quale cioè non filtra acqua, e finestrato, cioè dotato di fessure dalle quali l'acqua entra nella camicia, nel tratto di foro che attraversa lo strato acquifero.
3. Nel caso la perforazione abbia attraversato più strati acquiferi, è buona norma captarne solo uno, e quindi lasciare fessurato solo il tratto di camicia corrispondente allo strato che si intende captare.
4. Nel caso gli strati acquiferi siano separati nel foro da strati non acquiferi (es. argille) di limitato spessore (qualche m), è ragionevole captarli entrambi.
5. Il diametro della camicia di rivestimento deve essere inferiore al diametro della perforazione in misura sufficiente a consentire la messa in opera tra il perforo e la camicia del dreno e dei tamponi.
6. Il dreno è costituito da detrito granulare di dimensioni omogenee e di qualità tale da non favorire incrostazioni. A tal fine si preferiscono dreni di ghiaia o sabbia silicei. La granulometria

del dreno deve essere scelta in funzione di quella dello strato acquifero che si va a captare. Se lo strato acquifero è sabbioso si userà di preferenza un dreno a granulometria sabbiosa, se ghiaioso si userà un dreno di dimensioni maggiori. Funzione del dreno è impedire che l'acqua trasporti dentro alla camicia del pozzo sedimenti fini, andando ad intasare le fessure e/o a riempire la colonna del pozzo.

7. I tamponi sono una sorta di "tappo" che si inserisce tra il foro e la camicia, e serve a impedire che l'acqua che filtra da strati acquiferi che in assenza del pozzo sarebbero separati naturalmente da strati di terreno impermeabile (es. argille), si mescolino all'interno del foro. Ciò è fondamentale quando ad esempio si vuole captare un acquifero profondo perché quello superficiale è inquinato. Il tampone, che è costituito da argille espanse, viene calato tra foro e camicia al di sopra del dreno, in corrispondenza del tetto dello strato acquifero.
8. Al di sopra del tampone, il resto dell'intercapedine foro-camicia può essere riempito anche di materiale granulare. La parte più superficiale dell'intercapedine, per almeno 1,5 m deve essere cementata.
9. La superficie del terreno intorno al foro dovrà essere opportunamente ricoperta da una soletta di cemento di almeno 1,5 m di diametro.
10. La testa del pozzo dovrà essere sollevata dal piano campagna di almeno 70 cm a meno che non sia flangiata, all'interno di un pozzetto chiuso da un tombino.

Art.7 Lo spurgo

1. Una volta terminata la perforazione del pozzo ed il suo completamento è necessario procedere allo spurgo dello stesso. Con tale termine si intendono quelle operazioni necessarie alla pulizia del pozzo da eventuali detriti presenti nello stesso ed all'allontanamento dei residui dei fanghi di perforazione qualora utilizzati in fase di perforazione. Lo spurgo può essere realizzato attraverso un pistonaggio del pozzo con apposito strumento sia immettendo acqua pulita in pressione che estraendola con pompa di adeguata potenza tale da determinare un elevato flusso in uscita di acqua. Lo spurgo può essere eseguito anche attraverso l'immissione di aria compressa all'interno del pozzo utilizzando una apposita tubazione di immissione. In questo ultimo caso l'immissione di aria non deve essere eseguita ponendo il punto di fuoriuscita dell'acqua in corrispondenza dei filtri. Lo spurgo può essere considerato completato una volta che l'acqua che fuoriesce appare limpida e priva di detriti e particelle in sospensione.
2. Le acque derivanti dalle operazioni di spurgo si configurano acque di restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20/2006. Devono quindi essere recapitate all'interno del corpo idrico di provenienza o comunque ad un corpo idrico ad esse assimilabile, Ai sensi dell'articolo 52 del dpr 46R del 2008, le modalità di gestione di queste acque devono essere svolte in modo da non arrecare danno al corpo idrico ricevente. E' pertanto indispensabile prevedere un pozzetto di decantazione, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, al fine di non aumentarne la torbidità, e non utilizzare tensioattivi nei fluidi di perforazione o comunque utilizzarne attraverso un attento controllo dei dosaggi in corso d'opera.

Art.8 La prova di pompaggio a gradini e la portata di esercizio

1. La scelta della potenza della pompa da installare e quindi della portata che è possibile prelevare deve essere effettuata in base ai risultati di una specifica prova di pompaggio sul pozzo denominata "prova di pompaggio a gradini". Mentre la messa in opera di una pompa sottodimensionata non determina particolari problemi per l'opera pozzo e la struttura acquifera, il sovradimensionamento della potenza e quindi della portata estratta pompa può limitare drasticamente la vita del pozzo, determinare problematiche ambientali rilevanti quali eccessivi abbassamenti della superficie piezometrica, richiami di acque con caratteristiche diverse, assestamenti del terreno circostante, oltre a comportare un inutile aggravio economico per l'alimentazione della pompa stessa. Una portata di prelievo corretta dal pozzo è quella che determina abbassamenti contenuti nel pozzo, abbassamenti che si "stabilizzano" dopo un

tempo breve e, una volta interrotti i pompaggi, permette una ripristino del livello piezometrico indisturbato rapidamente.

Art.9 La manutenzione del pozzo

1. Il parametro più importante da tenere sotto controllo in un pozzo è il livello statico, cioè il livello dell'acqua rispetto al piano campagna quando il pompaggio è fermo da alcune ore. Il livello statico varia stagionalmente e di anno in anno. È importante misurarlo periodicamente anche per evitare che una eventuale pompa a immersione rimanga scoperta per un eccessivo abbassamento del livello.

Art.10 La tombatura del pozzo

1. Quando il proprietario intenda dismettere il pozzo, occorre fare in modo che ciò che rimane del pozzo non diventi veicolo di inquinanti dalla superficie, o da falde superficiali, verso quelle profonde. Occorre quindi riempire di materiale inerte la colonna del pozzo, fino al tetto del livello acquifero, quindi porre un tampone di argilla, quindi di nuovo inerte fino a non meno di 2 m dalla superficie, e cementare la rimanente parte fino alla superficie.

Art. 11 installazione di strumenti di misura dei volumi di acqua prelevati nei casi previsti

1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque sotterranee tramite pozzo per uso domestico è effettuata mediante un misuratore collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.
2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann, elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 3, inserito a regola d'arte.
3. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima estratta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati

Art. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione

Art. 4 - Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

Art. 5 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

Art. 6 - Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

Art. 8 - Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

Art. 9 - Gestione flussi informativi

Capo IV

Sanzioni

Art. 10 - Sanzioni

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2015

Art. 13 - Rapporti con la pianificazione di bacino

Art. 14 - Clausola valutativa

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell' articolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;

2. è necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:

a) alle Autorità di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;

b) alle autorità concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;

c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;

d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;

3. è opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti

ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico;

4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un'eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;

5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;

6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua.

Si approva il presente regolamento

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:

a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente

concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza dell'ente concedente che regola l'attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

Capo II

Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica.

Strumenti e modalità di rilevazione dei dati
(articolo 12-bis comma 4 lett. e) della l.r. 91/1998)

Art. 3

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla

legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.

2. Sono altresì soggette all'obbligo di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:

a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;

b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri-cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittigenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.

5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà dell'ente concedente di prescrivere l'installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

1. E' vietata l'attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva istallazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo

di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;

b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui alla lettera c), in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

3. Nei casi di prelievo ad uso domestico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il disciplinare di buona pratica e, ove prevista, la relativa autorizzazione al prelievo, contengono le prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 5

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano all'ente concedente le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, l'ente concedente, verificata l'idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:

a) al termine da cui decorre l'obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;

b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi all'ente concedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;

c) agli standard tecnici di cui all'articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ente concedente provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di varia-

zione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del titolare dell'utilizzazione;

b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6

Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

1. L'allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. L'ente concedente nell'ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell'entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.

4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'installazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico-economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato l'ente concedente ha la facoltà di richiedere l'installazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.

5. L'ente concedente può predisporre sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, l'ente concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di

cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

6. La misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.

7. L'ente concedente può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'ente concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

(articolo 12-bis comma 4 lett. f) della l.r. 91/98)

Art. 8

Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all'articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'ente concedente, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per l'ente concedente di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità.

La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9

Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 sono raccolti dall'ente concedente in una apposita banca dati georiferita, che contiene anche le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. La banca dati di cui al comma 1 fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente concedente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

3. L'ente concedente rende accessibile, anche con modalità telematica, la banca dati alla Regione, all'Autorità di bacino ed all'Autorità idrica toscana e ne cura l'aggiornamento annuale in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dall'ente concedente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile l'ente concedente, su richiesta della Regione e della Autorità di bacino, anticipa la cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.

Capo IV
Sanzioni

Art. 10
Sanzioni

1. La sanzione prevista dall'articolo 12-quater della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
Comitato regionale di coordinamento

1. Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-bis della l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 12
Disposizione transitoria per l'anno 2015

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 14-bis della l.r.

91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 13
Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 14
Clausola valutativa

La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti, la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A TIPOLOGIE DI MISURATORI

tipologia di presa e/o restituzione da monitorare	tipologia strumentazione	tolleranza misura	tipo di dato da comunicare
da Acque superficiali mediante canale *	stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile
da Acque superficiali mediante condotte in pressione *	venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve) sensore ultrasuoni - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da Acque superficiali mediante condotte a pelo libero *	sensore sonico - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da pozzo	contatore totalizzatore woltman, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro	2% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Nel caso di pozzi domestici o di modesto prelievo il volume mensile può essere omissso
da sorgente	venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazio stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo per Q>30l/s, Qm mensile

* nel caso di prelievi ad uso idroelettrico, qualora l'installazione di altre strumentazioni risulti di difficile applicazione, possono essere utilizzati misuratori di energia elettrica certificati dall'Agenzia delle Fiananze.(Portata dedotta dalla produzione di EE con riferimento ai dati delle concessioni); anche in questo caso la tolleranza della misura sarà del 3% con riferimento alla Q max ed il dato da comunicare i volumi mensili ed il totale annuo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II

Elezioni per la costituzione o il rinnovo
del comitato di amministrazione
(articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014)

Art. 2 - Indizione delle elezioni

Art. 3 - Data delle elezioni

Art. 4 - Elettore attivo e passivo

Art. 5 - Presentazione delle candidature

Art. 6 - Svolgimento delle elezioni

Art. 7 - Elezione del comitato di amministrazione
quando la collettività risiede in più comuni

Art. 8 - Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 9 - Ricorsi

Art. 10 - Spese

Capo III

Soggetto gestore

Sezione I

Ente gestore

Art. 11 - Costituzione dell'ente gestore (articolo 15 della l.r. 27/2014)

Art. 12 - Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell'assemblea dell'ente gestore (articolo 17 della l.r. 27/2014)

Art. 13 - Costituzione dell'ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune (articolo 21, comma 4 della l.r. 27/2014)

Art. 14 - Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (articolo 15 della l.r. 27/2014)

Sezione II

Regolamento per la gestione degli usi civici, piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e statuto

Art. 15 - Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (articolo 6 della l.r. 27/2014)

Art. 16 - Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (articolo 7 della l.r. 27/2014)

Capo IV

Procedimenti amministrativi

Sezione I

Procedimenti di competenza regionale

Art. 17 - Approvazione del primo statuto (articolo 29 della l.r. 27/2014)

Art. 18 - Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore (articolo 24 della l.r. 27/2014)

Art. 19 - Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (articolo 24 della l.r. 27/2014)

Art. 20 - Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (articolo 24 della l.r. 27/2014)

Art. 21 - Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 4 della l.r. 27/2014)

Art. 22 - Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (articolo 23, comma 2 della l.r. 27/2014)

Art. 23 - Reintegra (articolo 25, comma 2 della l.r. 27/2014)

Sezione II

Controllo contabile sul bilancio dell'ente gestore (articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 27/2014)

Art. 24 - Competenze del comune

Capo V

Pubblicità degli atti di accertamento (articolo 31, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2014)

Art. 25 - Pubblicità degli atti di accertamento

Art. 26 - Opposizione

Art. 27 - Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale

Capo VI

Determinazione di indennizzi e canoni in favore del soggetto gestore

Art. 28 - Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (articolo 11, comma 2 della l.r. 27/2014)

Art. 29 - Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 3 della l.r. 27/2014)

Capo VII

Procedure conciliative (articolo 26 della l.r. 27/2014)

Art. 30 - Costituzione della commissione di conciliazione

Art. 31 - Segretaria tecnica della commissione

Art. 32 - Procedimento di conciliazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'articolo 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751);

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali);

Vista legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) n. 188 del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura

di cui all'articolo 7, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 448;

Considerato quanto segue:

1. la disciplina delle elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici è stata rivista alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento regionale 7 marzo 1992, n.1 (Usi civici- regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n.27 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali") che viene abrogato;

2. al fine di permettere l'elezione del comitato di amministrazione qualora la collettività risieda in più comuni sono previste disposizioni finalizzate ad attribuire al comune con il maggior numero di elettori il ruolo di capofila nello svolgimento delle operazioni elettorali;

3. al fine di costituire l'ente gestore anche quando, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), si fondono comuni nei quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno dei comuni e, quindi, gli usi civici diventano frazionali, sono state previste specifiche disposizioni;

4. al fine di poter costituire l'ente gestore anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune, si prevede la possibilità di costituire un gruppo d'interesse qualificato ai sensi dell'articolo 36 del codice civile titolato a richiedere l'istituzione dell'ente gestore;

5. per l'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 27/2014 utente è ogni soggetto residente nel territorio di pertinenza comunale o frazionale. Al fine di consentire un corretto svolgimento dei lavori dell'assemblea degli utenti il presente regolamento prevede che abbiano diritto di voto nelle sedute assembleari solo gli utenti maggiorenni;

6. nel prevedere i contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico si stabilisce che esso abbia una durata quinquennale con possibilità di modifica annuale;

7. il presente regolamento detta le procedure di competenza regionale relative alla liquidazione dei diritti d'uso civico prevedendo procedure diverse a seconda che l'istanza sia presentata dal soggetto gestore o dal privato interessato o quando si procede d'ufficio, nonché quelle relative agli altri procedimenti e alla reintegra;

8. al fine di semplificare le procedure per l'impiego delle somme derivanti da alienazione o da affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico, se ne permette l'utilizzazione al soggetto gestore, con autorizzazione, senza doverle precedentemente investire in titoli del debito pubblico;

9. per dare chiarezza e uniformità al controllo contabile esercitato dal comune sul bilancio del soggetto gestore si prevedono specifiche procedure;

10. per la determinazione del canone di affidamento in gestione di un bene del demanio collettivo civico è stato valutato opportuno indicare come riferimento il probabile valore di mercato del bene riconducibile alla media ponderale delle vendite di beni paragonabili nella zona di riferimento;

11. al fine di prevedere, in caso di controversia, una veloce e meno onerosa definizione dei procedimenti regionali che vanno a incidere sulla gestione o la sistemazione degli usi civici il presente regolamento prevede procedure conciliative di natura extragiudiziale;

12. in attuazione dell'articolo 31, comma 2 della l.r. 27/2014 al presente atto sono allegati lo statuto tipo dell'ente gestore (allegato 1) e del comune quale soggetto gestore (allegato 2);

13. il parere espresso dalla seconda Commissione consiliare è accolto e il testo è conseguentemente adeguato.

Si approva il presente regolamento

Capo I Norme generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), di seguito "legge regionale".

Capo II Elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione (articolo 18, comma 1 l.r. 27/2014)

Art. 2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione, sono indette dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni.

2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso.

3. Il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.

4. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del comitato di amministrazione, a causa di morte o dimissione, nonostante il ricorso alla surroga di cui all'articolo 6, comma 7, l'organo decade prima della scadenza del mandato.

5. Nel caso di cui al comma 4 il presidente del comitato di amministrazione comunica immediatamente l'avvenuta decadenza al Presidente della Giunta regionale, che provvede all'indizione delle nuove elezioni, che hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione. Fino all'insediamento del nuovo organo le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte dal comune quale soggetto gestore ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale, limitatamente alla gestione ordinaria.

Art. 3 Data delle elezioni

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni è indicata la data in cui le medesime hanno luogo.

2. Su richiesta dell'ente gestore o del comune quale soggetto gestore, le elezioni del comitato di amministrazione possono svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In questo caso, la durata, l'orario e le modalità di svolgimento coincidono con queste ultime.

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al sindaco del comune interessato e, ove presente, al presidente dell'ente gestore.

4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo

1. La lista degli elettori è compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all'ultima revisione dinamica utile.

2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al comma 1 hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione.

3. La lista degli elettori è depositata presso il comitato di amministrazione e il comune.

4. Ogni cittadino può prendere visione della lista elettorale e proporre ricorso nei casi e con le modalità

previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Ogni elettore può votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all'articolo 4.

2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero.

3. Ogni lista ha un solo presentatore, è composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati.

4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

Art. 6

Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata, la domenica, dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00.

2. Le elezioni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, si svolgono in un unico seggio. Il seggio è composto dal presidente e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal sindaco tra i soggetti iscritti all'albo degli scrutatori.

3. Le operazioni di scrutinio avvengono subito dopo la chiusura della votazione.

4. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

5. Il presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al sindaco i risultati delle votazioni. Il sindaco li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.

6. In caso di morte o dimissioni dei componenti del comitato di amministrazione subentra il primo dei

non eletti fino a esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6 provvede il comitato di amministrazione dandone comunicazione al comune interessato e alla Regione.

8. I componenti del comitato di amministrazione proclamati eletti, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, nominano al loro interno il presidente del comitato di amministrazione, dandone comunicazione al comune e alla Regione.

Art. 7

Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni

1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino più comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila.

2. Il comune capofila è quello in cui è residente il maggior numero di elettori.

3. Ciascun comune provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori di cui all'articolo 4 e la invia al comune capofila.

4. Il comune capofila forma la lista unica dell'elettorato attivo e passivo.

5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale.

6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, consegna i voti al presidente del seggio del comune capofila. Quest'ultimo provvede allo scrutinio di tutti i seggi elettorali.

7. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti comunicando ai sindaci i risultati delle votazioni. I sindaci pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.

Art. 8

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Agli eletti si applicano le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali.

Art. 9
Ricorsi

1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di ineleggibilità degli eletti sono disciplinati ai sensi della normativa concernente gli analoghi ricorsi previsti per le elezioni amministrative.

Art. 10
Spese

1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e rimborsati dall'ente gestore in base a un rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni.

2. Il trattamento economico spettante ai membri del seggio elettorale è stabilito nella misura di un terzo rispetto a quanto previsto per le elezioni dei comuni con meno di quindicimila abitanti.

Capo III
Soggetto gestore

Sezione I
Ente gestore

Art. 11
Costituzione dell'ente gestore (articolo 15 l.r. 27/2014)

1. A seguito dell'avvenuta certificazione dell'esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettività riconducibile alla originaria frazione storica, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni di cui all'articolo 2.

2. Il presidente del comitato di amministrazione trasmette, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, lo statuto unitamente ai documenti previsti, alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. La deliberazione della Giunta regionale che approva lo statuto dell'ente gestore è titolo per l'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).

Art. 12
Individuazione degli utenti aventi diritto di voto
nell'assemblea dell'ente gestore
(articolo 17 l.r. 27/2014)

1. Ai fini della prima convocazione dell'assemblea

degli utenti, il comune comunica al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente gestore l'elenco aggiornato dei residenti maggiorenni nella frazione o nell'intero comune di riferimento.

2. Per le successive convocazioni dell'assemblea il presidente del comitato di amministrazione richiede al comune di riferimento un nuovo elenco aggiornato degli utenti residenti.

Art. 13
Costituzione dell'ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune (articolo 21, comma 4 l.r. 27/2014)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all'articolo 2 qualora pervenga, al competente ufficio regionale, la richiesta da parte di un gruppo d'interesse in rappresentanza degli utenti residenti nell'intero territorio comunale.

2. Il gruppo d'interesse, formato da almeno due terzi degli utenti maggiorenni residenti nell'intero territorio comunale, è costituito ai sensi dell'articolo 36 del codice civile. L'accordo degli associati deve avere come scopo la costituzione dell'ente gestore.

3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso il comune la correttezza della composizione del gruppo d'interesse.

Art. 14
Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (articolo 15 della l.r. 27/2014)

1. Qualora a seguito dell'applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) si fondano comuni nei quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal caso l'ente gestore di cui all'articolo 15 della legge regionale è costituito, con le modalità di cui al capo II.

Sezione II
Regolamento per la gestione degli usi civici,
piano di valorizzazione dei beni
del demanio collettivo civico e statuto

Art. 15
Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (articolo 6 della l.r. 27/2014)

1. Il regolamento per la gestione degli usi civici

disciplina le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d'uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività, per utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e, nei casi previsti, da parte dei non residenti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale, il regolamento per la gestione degli usi civici è adottato dall'assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale e contiene almeno:

- a) oggetto e finalità;
- b) individuazione delle tipologie di beni e diritti per la corretta fruizione degli stessi e il razionale godimento;
- c) disposizioni trasparenti per l'accesso alla fruizione da parte degli utenti e, ove previsto, dei non residenti incluse le procedure per le richieste di utilizzo;
- d) disposizioni regolamentari per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela;
- e) quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi;
- f) individuazione del soggetto deputato all'organizzazione e alla vigilanza del rispetto del regolamento stesso;
- g) eventuali sanzioni.

3. Il presidente del comitato di amministrazione in via, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il regolamento per la gestione degli usi civici alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.

Art. 16

Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (articolo 7 della l.r. 27/2014)

1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico è l'atto di pianificazione e programmazione con il quale il soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione attuale e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale, il piano di valorizzazione è adottato dall'assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, ha validità quinquennale e può essere aggiornato una volta l'anno.

3. Il piano contiene almeno:

- a) l'elenco di ogni singolo bene del demanio collettivo civico con il relativo utilizzo attuale e potenziale;
- b) l'elenco dei beni eccedenti rispetto alle reali necessità degli utenti comprendenti i beni che possono essere affidati in gestione anche a soggetti terzi e i beni di cui all'articolo 9 della legge regionale per i quali una diversa utilizzazione comporta un reale beneficio per la collettività;
- c) l'elenco dei beni che per le loro peculiari caratteristiche possono essere destinati alla alienazione.

4. Il presidente del comitato di amministrazione in via, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il piano di valorizzazione alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.

5. Per le modifiche e le integrazioni annuali si applica la procedura di cui al comma 4.

6. Il soggetto gestore può presentare al competente ufficio della Giunta regionale istanze di autorizzazione per l'affidamento in gestione, per il mutamento di destinazione o l'alienazione di beni del demanio collettivo civico solo se questi sono presenti negli elenchi del piano di valorizzazione.

Art. 17

Approvazione del primo statuto (articolo 29 della l.r. 27/2014)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, commi 1 e 3 della legge regionale lo statuto del soggetto gestore di nuova costituzione è adottato dall'assemblea degli utenti entro centottantaggiorni decorrenti:

- a) per l'ente gestore, dalla proclamazione degli eletti di cui all'articolo 6, comma 5;
- b) per il comune, quale soggetto gestore, dalla ricezione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale.

Capo IV

Procedimenti amministrativi

Sezione I

Procedimenti di competenza regionale

Art. 18

Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore (articolo 24 della l.r. 27/2014)

1. A seguito dell'accertamento istruttorio, una volta individuati i fondi altrui gravati da diritti di uso civico

non contestati, il comitato di amministrazione redige un complessivo progetto di liquidazione che deve essere approvato dall'assemblea degli utenti e che contiene:

a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927;

b) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 della l. 1766/1927.

2. Se lo scorporo non è conveniente o non è possibile, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della l. 1766/1927, il progetto di liquidazione determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.

3. Il comitato di amministrazione invia il progetto di liquidazione al competente ufficio della Giunta regionale e ai proprietari dei fondi gravati.

4. I proprietari dei fondi gravati entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di liquidazione possono presentare le proprie osservazioni.

5. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.

6. Con decreto dirigenziale è approvato il progetto di liquidazione definitivo.

7. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale dopo l'avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

8. Il soggetto gestore comunica al competente ufficio della Giunta regionale l'avvenuta trascrizione di cui al comma 7 e provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28 della legge regionale.

Art. 19

Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (articolo 24 della l.r. 27/2014)

1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico può richiedere al competente ufficio della Giunta regionale la liquidazione dei diritti d'uso civico allegando all'istanza una relazione tecnica di stima in coerenza con il progetto di liquidazione di cui all'articolo 18, contenente in particolare:

a) la descrizione e l'individuazione catastale del bene gravato;

b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927.

2. In assenza del progetto di liquidazione di cui all'articolo 18, il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico, allega all'istanza una relazione tecnica che contiene:

a) la descrizione e la individuazione catastale del bene gravato;

b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927.

c) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 della l. 1766/1927.

3. Qualora lo scorporo non sia conveniente o non sia possibile, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della l. 1766/1927, la relazione tecnica determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.

4. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la coerenza dell'istanza del proprietario del fondo gravato con il progetto di liquidazione di cui all'articolo 18, se presente e con decreto approva la liquidazione definitiva.

5. Il competente ufficio della Giunta regionale, in assenza del progetto di liquidazione di cui all'articolo 18, trasmette al soggetto gestore l'istanza del proprietario del fondo gravato. Il soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di liquidazione può presentare le proprie osservazioni. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32. Con decreto dirigenziale è approvata la liquidazione definitiva.

6. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e il competente ufficio della Giunta regionale provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28 della legge regionale.

Art. 20

Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (articolo 24 della l.r. 27/2014)

1. A conclusione del procedimento di esproprio per

pubblica utilità di cui all'articolo 8 della legge regionale il competente ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la somma dovuta dal proprietario del fondo gravato al soggetto gestore per la liquidazione dei diritti d'uso civico, sulla base di una perizia tecnica riportante:

a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927;

b) il valore economico dei diritti secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nonché dagli articoli 6 e 7 della l. 1766/1927.

2. Il decreto dirigenziale che approva il progetto di liquidazione è inviato alle parti interessate.

3. Il competente ufficio della Giunta regionale applica le procedure previste dall'articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 21

Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 4 della l.r. 27/2014)

1. Qualora l'istruttoria demaniale resa esecutiva ai sensi dell'articolo 27 accerti l'esistenza di diritti esclusivi di caccia e di altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettività, esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva o area naturale, il soggetto gestore presenta istanza di liquidazione, unitamente al progetto di liquidazione, all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di aree protette, che lo invia all'ente gestore del parco, riserva o area naturale.

2. Per i diritti esclusivi di caccia il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di mercato della selvaggina potenzialmente abbattibile in quel territorio durante il periodo della stagione venatoria dagli utenti residenti muniti di tesserino venatorio, desumibile dagli indici di abbattimento del competente ambito territoriale di caccia (ATC) di cui all'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

3. Per altri diritti esclusivi di prelievo faunistico si intende l'esercizio del diritto di uso civico di pesca. Il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di densità e di composizione ittica (pesci, molluschi, crostacei e fauna eteroterma invertebrata) per unità di superficie in metri quadrati del corso o dello specchio d'acqua ricadenti nel parco, riserva o area naturale; tale valore è desunto dalla carta ittica provinciale o, in mancanza, da studi sulla fauna ittica già pubblicati. La densità media di

tutte le specie ottenuta viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per le acque a salmonidi, tinca per le acque a ciprinidi, cefalo per quelle salmastre.

4. L'ente gestore del parco, riserva o area naturale entro i successivi sessanta giorni può proporre osservazioni e modifiche.

5. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le proposte delle parti interessate ed entro i successivi trenta giorni con decreto approva il progetto definitivo di liquidazione e lo trasmette all'ente gestore del parco, riserva o area naturale perché provveda alla sua esecuzione, nonché al soggetto gestore.

6. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta liquidazione all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di usi civici affinché provveda all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28 della legge regionale.

7. La somma da liquidare può essere anche rateizzata o sostituita con altri vantaggi a favore della collettività.

Art. 22

Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (articolo 23, comma 2 della l.r. 27/2014)

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 2 della legge regionale il soggetto gestore comunica agli uffici competenti della Giunta regionale l'ammontare dell'avvenuto investimento in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana delle somme derivanti da alienazioni dei beni d'uso civico o dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico.

2. Per utilizzare tutte o parte delle somme di cui al comma 1 il soggetto gestore richiede ai competenti uffici della Giunta regionale l'autorizzazione allo svincolo motivandone la richiesta e allegando un progetto di investimento contenente la descrizione dell'intervento, i tempi di realizzazione e di spesa per stati di avanzamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale previa verifica che l'operazione proposta è finalizzata all'aumento della consistenza patrimoniale del demanio collettivo civico oppure prevede interventi atti a valorizzare o migliorare i beni del demanio collettivo civico o a creare benefici permanenti in favore della collettività.

4. Qualora contestualmente all'approvazione del progetto di liquidazione o alla proposta di alienazione il soggetto gestore abbia già individuato l'investimento delle somme ricavate, l'atto regionale autorizza l'impiego

delle somme senza il preventivo investimento nei titoli del debito pubblico.

Art. 23

Reintegra (articolo 25, comma 2 della l.r. 27/2014)

1. Qualora dall'istruttoria demaniale o dalla verifica demaniale emergano beni occupati abusivamente il competente ufficio della Giunta regionale redige una proposta di sistemazione del bene del demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto gestore e all'occupante. La proposta di sistemazione contiene:

a) l'esatta individuazione catastale del bene occupato e la sua attuale destinazione;

b) a seconda della tipologia e collocazione del bene nell'ambito del demanio collettivo civico le seguenti proposte:

1) bonario rilascio da parte dell'occupante;

2) proposta di alienazione all'occupante se, ai sensi dell'articolo 39 del r.d. 332/1928, il fondo occupato risulti di esigue estensioni e abbia perso qualsiasi forma di possibile utilizzazione da parte della collettività;

3) reintegra nel patrimonio del demanio collettivo civico.

2. Il soggetto gestore e l'occupante entro trenta giorni dalla ricezione della proposta possono presentare osservazioni. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.

3. In caso di bonario rilascio l'occupante non è tenuto alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti. Sono a suo carico le eventuali spese accessorie.

4. Qualora l'occupante non rilasci bonariamente il bene e non sia attuabile il disposto del comma 1, lettera b), numero 2), il competente ufficio della Giunta regionale con decreto dispone la reintegra nel patrimonio nel demanio collettivo civico del bene abusivamente occupato. Il decreto contiene anche la determinazione dell'ammontare dei frutti indebitamente percepiti dall'occupante nei limiti del decennio antecedente la reintegra stessa dovuti al soggetto gestore, tenuto conto delle eventuali spese sostenute per la realizzazione di migliorie al bene oggetto di reintegra. Sono a carico dell'occupante le spese accessorie necessarie all'espletamento del procedimento di reintegra.

5. Il decreto di reintegra, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale è trasmesso al comune competente per la sua esecuzione.

Sezione II

Controllo contabile sul bilancio dell'ente gestore (articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 27/2014)

Art. 24

Competenze del comune

1. Il comune esercita il controllo contabile sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore.

2. Il presidente del comitato di amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea degli utenti del bilancio preventivo e di quello consuntivo accompagnato dalla relazione al bilancio, li invia al comune.

3. Gli uffici comunali verificano entro trenta giorni dal ricevimento:

a) il rispetto dei termini e delle modalità di predisposizione e di approvazione dei bilanci previsti dallo statuto dell'ente gestore e dagli articoli 17 e 18 della legge regionale;

b) gli scostamenti evidenziati dalla relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;

c) che non ci siano perdite derivanti dalla gestione.

4. Il comune qualora rilevi irregolarità nei termini e nelle modalità di presentazione dei bilanci o perdite derivanti dalla gestione o, se l'ente gestore non provvede all'invio dei bilanci entro trenta giorni dalle scadenze per l'adozione dei medesimi previste dallo statuto dell'ente gestore, ne dà comunicazione alla Regione per l'eventuale applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale.

5. Nel caso in cui il demanio collettivo civico ricada su più comuni il controllo contabile è di competenza del comune in cui è residente il maggior numero di utenti.

Capo V

Pubblicità degli atti di accertamento (articolo 31, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2014)

Art. 25

Pubblicità degli atti di accertamento

1. L'istruttoria demaniale o la verifica demaniale sono approvate con decreto dal competente ufficio della Giunta regionale.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è comunicato ai comuni interessati i quali ne devono prevedere la pubblicazione sull'albo pretorio telematico per trenta giorni.

Art. 26

Opposizione

1. I soggetti che vantano diritti entro il termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di cui all'articolo 25, comma 1 possono presentare opposizione al competente ufficio della Giunta regionale.

2. Il competente ufficio della Giunta regionale entro sessanta giorni decide con decreto sull'opposizione.

3. Se l'opposizione non è accolta e ha per oggetto la qualitas soli, il soggetto, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di diniego può presentare reclamo al competente commissario per gli usi civici, ai sensi dell'articolo 30 della l. 1766/1927, notificando il reclamo anche alla Regione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 l'atto di accertamento diviene definitivo.

Art. 27

Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale

1. Il competente ufficio della Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cui all'articolo 25 in assenza di opposizioni e reclami, attesta il compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale.

Capo VI

Determinazione di indennizzi e canoni in favore del soggetto gestore

Art. 28

Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (articolo 11, comma 2 della legge regionale 27/2014)

1. Il soggetto gestore quando, in applicazione dell'articolo 11 della legge regionale, affida in gestione un bene del demanio collettivo civico, per la determinazione del canone che l'affidatario deve versare, tiene conto del valore di mercato del bene oggetto dell'affidamento stabilendo nella ventesima parte l'ammontare del canone annuo; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per operai e impiegati.

2. Qualora l'affidatario si impegni a eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione del bene, per la determinazione del canone il criterio di cui al comma 1 può essere derogato mediante espressa richiesta motivata dell'affidatario all'atto dell'istanza.

Art. 29

Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 3 della l.r. 27/2014)

1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell'atto motivato di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l'ammontare del canone annuo da versare al soggetto gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed eccezionale dei diritti esercitabili dagli utenti.

2. Per la determinazione del canone l'ente gestore del parco, riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri:

- a) valore di mercato dell'oggetto del diritto non esercitato o esercitato parzialmente;
- b) numero degli utenti del soggetto gestore;
- c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all'interno del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto.

3. L'ammontare del canone è pari alla ventesima parte del valore ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media degli ultimi venti anni; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per operai e impiegati.

Capo VII

Procedure conciliative (articolo 26 della legge regionale 27/2014)

Art. 30

Costituzione della commissione di conciliazione

1. In attuazione dell'articolo 26, comma 1 della legge regionale è costituita, presso il competente ufficio della Giunta regionale, la commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in avanti commissione, composta da un rappresentante del soggetto gestore, nominato dall'assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato dalla controparte.

2. La procedura di conciliazione è interamente gratuita; ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Il rimborso delle eventuali spese è a totale carico delle parti.

Art. 31

Segreteria tecnica della commissione

1. Il competente ufficio in materia di usi civici della Giunta regionale svolge i compiti di segreteria tecnica a supporto della commissione di conciliazione.

2. La segreteria tecnica riceve le istanze di conciliazione, ne valuta l'ammissibilità in ordine alla tipologia di procedimenti oggetto della conciliazione e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure conciliative e può formulare, alla commissione, proposte di modifica della soluzione prospettata.

3. La valutazione di ammissibilità comprende:

- a) la verifica della completezza documentale;
- b) la verifica che la transazione proposta non alteri in maniera sostanziale il valore economico dei beni e non diminuisca la fruibilità della consistenza del demanio collettivo civico.

Art. 32

Procedimento di conciliazione

1. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata all'atto del ricevimento, da parte della segreteria tecnica, della domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le parti interessate avente il seguente contenuto:

- a) l'oggetto della conciliazione;
- b) i nominativi dei componenti della commissione di conciliazione;
- c) l'esposizione dei fatti che sono all'origine della domanda di conciliazione;
- d) le proposte di soluzione delle parti.

2. La segreteria tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento, valuta la completezza e l'ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 31, della domanda di conciliazione e fissa la data nella quale si riunisce la commissione. La procedura di conciliazione può svolgersi anche in più riunioni. A conclusione di ogni riunione è redatto e sottoscritto il relativo verbale.

3. Se la domanda di conciliazione non è completa la segreteria tecnica richiede le integrazioni alla commissione. Se entro i successivi quindici giorni le integrazioni non sono fornite la domanda si intende ritirata.

4. Se la segreteria tecnica ritiene non ammissibile la domanda di conciliazione, lo comunica alla commissione specificandone le motivazioni.

5. Le riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle stesse devono considerarsi riservate.

6. Al termine dell'esperimento della conciliazione la segreteria tecnica redige il verbale:

a) se positivo, con la proposta di accordo che viene sottoscritta dai componenti della commissione, ha efficacia di atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile ed è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione delle loro concordi volontà contrattuali con conseguente rinuncia alla controversia e a ogni relativa azione;

b) se negativo, le parti lo sottoscrivono e non sarà in alcun modo preclusa alle stesse la possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi, giudiziali e stragiudiziali, di risoluzione della controversia.

7. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione è fissato in centoventi giorni dall'ammissibilità della domanda.

8. Il procedimento di conciliazione si conclude con un decreto dirigenziale che prende atto del verbale di conciliazione e gli dà esecuzione.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUONO ALLEGATI

Allegato 1

Statuto tipo dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di.....
(legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico")

Capo I

Denominazione, sede, scopo e patrimonio

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita l'Amministrazione separata dei beni di uso civico ".....", di seguito denominata ASBUC, con sede in essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).
2. L'ASBUC può avere sedi distaccate.
3. L'ASBUC ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo istituzionale e attività

1. L'ASBUC amministra gli usi civici degli utenti residenti in, ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue finalità di lucro.
2. L'ASBUC tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti.
3. L'ASBUC inoltre:
 - a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro – silvo – pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;
 - b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - c) può alienare ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico;
 - e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;
 - f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;
 - g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

Art. 3
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASBUC è costituito da:
 - a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico *in re aliena* [descrivere l'origine e i documenti fondanti] di cui all'allegato 1 al presente statuto del quale è parte integrante e sostanziale [l'allegato deve contenere le particelle catastali dei beni o dei terreni gravati da diritto d'uso civico];
 - b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II
Utenti

Art. 4
Utenti

1. E' utente dell'ASBUC, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 27/2014, ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibile alla originaria frazione storica/comunello/corte/collettività di.....

Art. 5
Perdita della qualità di utente

1. La qualità di utente viene meno con lo spostamento di residenza in altro comune o in altra frazione del medesimo comune.

Capo III
Organi e struttura organizzativa

Art. 6
Organi dell'ASBUC

1. Gli organi dell'ASBUC, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 27/2014, sono:
 - a) l'assemblea degli utenti;
 - b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato "comitato di amministrazione";
 - c) il presidente del comitato di amministrazione.
2. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità definite dal comitato di amministrazione.

Art. 7
Assemblea degli utenti

1. L'assemblea degli utenti è composta dall'insieme degli utenti.
2. Hanno diritto di voto solo gli utenti maggiorenni.

3. Ogni utente ha diritto a un voto. E' ammessa la partecipazione in assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente a un altro utente maggiorenne, il quale non potrà avere più di due deleghe.
4. L'assemblea ordinaria degli utenti adotta i seguenti atti:
 - a) il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
 - b) gli atti di sistemazione di cui alla l. 1766/1927;
 - c) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico.
5. L'assemblea straordinaria degli utenti adotta i seguenti atti:
 - a) lo statuto e le sue modifiche;
 - b) il regolamento per la gestione degli usi civici di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2014;
 - c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico di cui all'articolo 7 della l.r. 27/2014 e l'eventuale aggiornamento annuale;
 - d) la revoca dei componenti del comitato di amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - e) la dichiarazione di decadenza dei componenti del comitato di amministrazione;
 - f) la nomina del componente della commissione di conciliazione e il rilascio del relativo mandato;
 - g) lo spostamento della sede dell'ASBUC.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del comitato di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due componenti del comitato di amministrazione o un decimo degli utenti maggiorenni ne facciano richiesta. Quest'ultima richiesta deve essere inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea entro i successivi trenta giorni.
2. L'assemblea ordinaria è convocata mediante una comunicazione affissa all'interno della sede e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito istituzionale del comune. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
3. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli utenti presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.
5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti i tre quarti degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti i 2/5 degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall'assemblea al momento dell'inizio della seduta tra i presenti. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
7. L'assemblea vota per alzata di mano.
8. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9
Comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti compreso il presidente, eletti dagli utenti iscritti nelle liste elettorali con le modalità previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale
2. Il comitato di amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo comitato di amministrazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del comitato di amministrazione viene meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decadano contemporaneamente oltre la metà dei componenti del comitato di amministrazione e non sia possibile la loro sostituzione saranno indette nuove elezioni.
4. I componenti del comitato di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari e sostituiti.
5. Il comitato di amministrazione provvede a:
 - a) eleggere al suo interno il presidente;
 - b) gestire il demanio collettivo civico e i diritti d'uso civico a beneficio della collettività;
 - c) adottare il proprio regolamento di funzionamento;
 - d) predisporre i seguenti atti:
 - 1) lo statuto,
 - 2) il regolamento per la gestione degli usi civici di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2014;
 - 3) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico di cui all'articolo 7 della l.r. 27/2014;
 - 4) il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
 - 5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
 - 6) le proposte di sistemazione;
 - 7) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico;
 - e) inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
 - f) vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;
 - g) svolgere ogni altra attività non di competenza dell'assemblea degli utenti.

Art. 10
Riunioni del comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.
2. Il comitato di amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente designato.
3. I verbali sono redatti da uno dei componenti che funge da segretario e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente.
4. Il comitato di amministrazione è convocato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere convocato mediante raccomandata, facsimile o e-mail che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di particolare

urgenza la convocazione può essere fatta tramite telegramma o telefonata con almenoore/giorni di preavviso.

5. Le riunioni del comitato di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.
6. I verbali di ogni riunione, sono sottoposti all'approvazione del comitato di amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 11 Presidente

1. Il presidente rappresenta l'ASBUC a tutti gli effetti di fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede sia l'assemblea che il comitato di amministrazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione.
2. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'ASBUC nei confronti degli utenti e di terzi; è consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso all'ASBUC.
3. Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 12 Struttura organizzativa

1. L'ASBUC può avvalersi di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita nel regolamento di funzionamento del comitato di amministrazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli ambiti omogenei di attività dell'ASBUC e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate.
3. I responsabili di tali strutture, scelti tra gli utenti assumono la responsabilità tecnica e gestionale delle attività, formulano la proposta per la parte di attività di competenza, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione e adottano tutti gli atti di amministrazione conseguenti. Redigono, inoltre, una relazione annuale sull'attività svolta dalla struttura medesima e la trasmettono al presidente.

Art. 13 Segretario tesoriere

1. Il segretario tesoriere è nominato dal comitato di amministrazione per la durata dello stesso preferibilmente tra i suoi componenti.

Capo IV Risorse economiche

Art. 14 Risorse economiche

1. L'ASBUC trae le sue risorse economiche da:

- a) proventi derivanti dalla gestione economico - produttiva del demanio collettivo civico;
 - b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;
 - c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
 - d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;
 - e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
 - g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 27/2014.
2. L'ASBUC può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.
 3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.
 4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati all'ASBUC con vincolo in favore della Regione Toscana.

Art. 15

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente, in caso di motivata proroga.
3. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed è accompagnato dalla relazione allo stesso che evidenzia gli scostamenti delle singole voci di bilancio rispetto al preventivo.
4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'approvazione dell'assemblea.
5. Il presidente del comitato di amministrazione invia il bilancio preventivo e quello consuntivo al sindaco per l'esercizio del controllo contabile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 27/2014.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 16

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

Allegato 2

Statuto tipo del Comune di.....quale soggetto gestore dei beni di uso civico di.....
(legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico”)

Capo I

Denominazione, sede, scopo e patrimonio

Art. 1

Denominazione e sede

1. E’ costituita l’amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 27/2014, di seguito denominata Amministrazione separata di, con sede in essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).
2. L’Amministrazione separata dipuò avere sedi distaccate.
3. L’Amministrazione separata di ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo istituzionale e attività

1. L’Amministrazione separata di amministra gli usi civici degli utenti residenti e non persegue finalità di lucro.
2. L’Amministrazione separata di tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all’allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti.
3. L’Amministrazione separata di inoltre:
 - a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro – silvo – pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;
 - b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare, immobiliare, tecnico – scientifica necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - c) può alienare ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico;
 - e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;
 - f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;
 - g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Amministrazione separata diè costituito da:
 - a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico *in re aliena* [descrivere l'origine e i documenti fondanti] di cui all'allegato 1 al presente statuto del quale è parte integrante e sostanziale [l'allegato deve contenere le particelle catastali dei beni o dei terreni gravati da diritto d'uso civico];
 - b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II

Utenti

Art. 4

Utenti

1. Sono utenti dell'Amministrazione separata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) e dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 27/2014, i soggetti residenti nel di.....

Art. 5

Perdita della qualità di utente

1. La qualità di utente viene meno con lo spostamento di residenza in altro comune.

Capo III

Organi e struttura organizzativa

Art. 6

Organi dell'Amministrazione separata

1. Gli organi dell'Amministrazione separata sono:
 - a) l'assemblea degli utenti;
 - b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato "comitato di amministrazione";
 - c) il presidente del comitato di amministrazione.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 27/2014, le funzioni dell'assemblea degli utenti sono svolte da [individuare organo comunale]. Le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte da ... [indicare l'organo comunale]. Le funzioni del presidente del comitato di amministrazione sono svolte dal sindaco.
3. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità definite dal comitato di amministrazione.

Art. 7
Assemblea degli utenti

1. L'assemblea adotta i seguenti atti:
 - a) lo statuto e le sue modifiche;
 - b) il regolamento per la gestione degli usi civici;
 - c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
 - d) il bilancio preventivo e consuntivo;
 - e) gli atti di sistemazione di cui alla l. 1766/1927;
 - f) la nomina del componente della commissione di conciliazione e il rilascio del relativo mandato;
 - g) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico.
2. Ogni componente dell'assemblea ha diritto a un voto. E' ammessa la partecipazione in assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente a un altro utente maggiorenne, il quale non potrà avere più di due deleghe.

Art. 8
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due componenti del comitato di amministrazione o un decimo degli utenti maggiorenni ne facciano richiesta. La richiesta deve essere inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea, fissando la riunione, entro i successivi trenta giorni.
2. L'assemblea è convocata mediante una comunicazione affissa all'interno della sede e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito istituzionale del comune. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
3. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.
5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti degli utenti.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall'assemblea tra i presenti al momento dell'inizio della seduta. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
7. L'assemblea vota per alzata di mano.
8. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9
Comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione è composto da componenti compreso il presidente, scelti tra i componenti del[vedi articolo 6, comma 2].
2. Il comitato di amministrazione ha la stessa durata dell'organo comunale competente e resta in carica comunque fino all'insediamento del nuovo comitato di amministrazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del consiglio di amministrazione viene meno, subentra un altro componente dell'organo comunale. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. I componenti del comitato di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono sostituiti.
4. Il comitato di amministrazione provvede a:
 - a) gestire degli usi civici a beneficio della collettività;
 - b) adottare del proprio regolamento di funzionamento;
 - c) predisporre i seguenti atti:
 - 1) statuto,
 - 2) regolamento per la gestione degli usi civici;
 - 3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
 - 4) bilancio preventivo e consuntivo;
 - 5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
 - 6) le proposte di sistemazione;
 - 7) il progetto di liquidazione dei diritti 'uso civico;
 - d) inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
 - e) vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;
 - f) svolgere ogni altra attività non di competenza dell'assemblea degli utenti.

Art. 10

Riunioni del comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.
2. Il comitato di amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente designato.
3. I verbali sono redatti da uno dei componenti che funge da segretario.
4. Il comitato di amministrazione è convocato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere convocato mediante raccomandata, facsimile o e-mail che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta tramite telegramma o telefonata con almeno tre giorni di preavviso.
5. Le riunioni del comitato di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.
6. I verbali di ogni riunione, sono sottoposti all'approvazione del comitato di amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 11

Presidente

1. Il presidente del comitato di amministrazione è il sindaco.
2. Il presidente rappresenta il soggetto gestore a tutti gli effetti di fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede sia l'assemblea che il comitato di amministrazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione.

3. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano il soggetto gestore nei confronti degli utenti e di terzi; è consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso.
4. Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 12
Segretario tesoriere

1. Il segretario tesoriere è nominato dal comitato di amministrazione per la durata dello stesso tra i suoi componenti.

Capo IV
Risorse economiche

Art. 13
Risorse economiche

1. Il soggetto gestore trae le sue risorse economiche da:
 - a) proventi derivanti dalla gestione economico - produttiva del demanio collettivo civico;
 - b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;
 - c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
 - d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;
 - e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 27/2014.
2. Il soggetto gestore può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.
3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.
4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore con vincolo in favore della Regione Toscana.

Art. 14
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente, in caso di motivata proroga.
3. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'approvazione dell'assemblea.

5. Il presidente del comitato di amministrazione invia il bilancio preventivo e quello consuntivo al revisore dei conti del comune stesso.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 15
Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di

Art. 16
Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631